

Codice A1103A

D.D. 17 aprile 2025, n. 471

Determina di archiviazione della contestazione di illecito amministrativo ai sensi della legge 689/1981 in materia di emergenza COVID (fascicolo n. 748 COV2020)



ATTO DD 471/A1103A/2025

DEL 17/04/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Determina di archiviazione della contestazione di illecito amministrativo ai sensi della legge 689/1981 in materia di emergenza COVID (fascicolo n. 748 COV2020)

Visti gli atti trasmessi, con nota pec del 21/11/2020 dalla Polizia Municipale della città di Chieri a carico del signor *omissis* nato a *omissis* e residente a *omissis omissis omissis*, per i fatti avvenuti nel Comune di Chieri, in Via Palazzo di Città 6 nella medesima data, è stato accertato quanto segue:

violazione dell'art. 4, comma 1 (in combinato disposto con gli artt. 2, comma 3 e 3, comma 1) del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 in riferimento al punto 25 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 39 del 06 aprile 2020 relativo al divieto di svolgere attività ludica ricreativo o motoria all'aperto, anche singolarmente se non entro 200 metri dalla propria abitazione.

Constatata la regolarità della contestazione di suddetta violazione;

visto che non risulta agli atti che l'interessato si sia avvalso del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta previsto dall'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689 espressamente richiamata dall'art. 4, comma 3 del D.L. 19/2020;

atteso altresì che risulta agli atti che il soggetto di cui sopra ha presentato nei termini uno scritto difensivo senza richiesta di audizione come previsto dall'art. 18 della legge 24/11/1981, n. 689;

valutata la documentazione sanitaria allegata e che testimonia le condizioni psichiche del trasgressore con riferimento ad una condizione, accertata in data pregressa alla violazione, che poteva rendere difficile il puntuale rispetto della norma violata;

considerato che la copia trasmessa dall'organo accertatore ex art.17 differisce da quella in possesso del trasgressore per quanto riguarda il riferimento alla norma violata: nel primo caso si fa riferimento compiutamente al contenuto di cui al D.P.G.R 39/2020 (punto 25), nel secondo il riferimento è al punto equivalente del DPGR 34/2020 - divieto di svolgere attività motoria ludica o ricreativa all'aperto o in luoghi aperti al pubblico ma tale ultimo divieto risulta riportato in modo parziale (ovvero senza che risulti l'elemento della distanza dal luogo di residenza o domicilio che è

invece elemento necessario ad integrare la violazione e costituisce elemento essenziale della norma).

Ritenuto pertanto di non procedere alla predisposizione di un'ingiunzione di pagamento sia tenuto conto della irregolarità del verbale sotto l'aspetto sopra evidenziato - che rende un eventuale contenzioso di incerto esito – sia per la sussistenza di cause giustificative rappresentate dalla condizione psichica del trasgressore al momento della violazione.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- VISTO l'art. 4, comma 1, (in combinato disposto con gli artt. 2, comma 3 e 3, comma 1) del D.L. 25 marzo 2020, n. 19;
- VISTO l'art. 74. della legge regionale n. 15 del 2020;
- VISTA la citata legge 24/11/1981, n. 689 espressamente richiamata dal D.L. 19/2020;
- Visti gli artt. 4 e 16 del D. lgs. 30.03.2001 n. 165;
- Visto l'art. 17 della L.R. 28.07.2008 n. 23;

determina

L'ARCHIVIAZIONE

degli atti di cui in premessa disponendo la trasmissione del presente provvedimento all'autorità accertatrice.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo)

Firmato digitalmente da Enrico Miniotti